

Delibera di Giunta Nazionale
n. 3 del 9 gennaio 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 08/01/2016 presso la sua sede di Roma alla Via Tacito n.50,

premesse

che al fine della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27.6.2015 n. 83 (misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), erano stati presentati due emendamenti (e precisamente A.C. 3201 n. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4) che prevedevano:

a) l'estensione delle facoltà di cui alla Legge 21.1.1994 n. 53 (c.d. legge sulle “notifiche in proprio”) anche ai pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto (c.d. “pignoramento in proprio”), mediante l'introduzione in detta Legge dell'art. 11 bis;

b) l'estensione agli Ordini circondariali forensi della facoltà di accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c. oggi riservata agli Ufficiali Giudiziari, mediante l'introduzione nella L.53/94 dell'art. 11 ter;

che tali emendamenti non sono stati accolti, non essendovi stato il tempo di coinvolgere le rappresentanze istituzionali ed associative dell'Avvocatura;

che vi sono ad oggi due iniziative parlamentari a firma degli On.li Andrea Colletti, Alfonso Bonafede, Francesca Businarolo, Vittorio Ferraresi, Giulia Sarti, Donatella Agostinelli, volte ad introdurre nel nostro ordinamento due nuovi istituti: "il Pignoramento in proprio" e "l'Accesso alle banche dati da parte degli ordini forensi";

valutato

che, con riferimento all'**emendamento sub a)**, si prevedeva la possibilità per l'Avvocato, con anzianità di iscrizione non inferiore a 5 anni, di procedere alla notifica in proprio dei pignoramenti che non implicavano un contatto diretto con il debitore (quali ad esempio il pignoramento presso terzi, il pignoramento immobiliare, il pignoramento di autoveicoli, il pignoramento di navi ed aeromobili, di quote sociali, di titoli di proprietà industriale), ferma restando la necessaria competenza esclusiva dell'Ufficiale Giudiziario nelle attività di pignoramento che implicino l'ingerenza nella sfera personale del debitore (quali ad esempio pignoramento mobiliare, esecuzione di obblighi di fare, esecuzione per consegna o rilascio);

che nell'emendamento proposto, l'avvocato che avesse voluto accedere al pignoramento in proprio avrebbe dovuto richiedere apposita e specifica autorizzazione al COA di

appartenenza, non essendo necessaria e sufficiente l'autorizzazione alle notifiche in proprio già ottenuta ai sensi della L.53/94;

che, con riguardo invece all'**emendamento sub b)**, esso prevedeva la possibilità che la ricerca telematica dei beni del debitore di cui al recente art. 492 bis c.p.c., ed in particolare l'accesso diretto di cui all'art.155 *quinquies* disp. att. c.p.c., fossero attribuite anche agli Ordini circondariali forensi;

considerato

che, per un verso, le modifiche legislative introdotte dal D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L.162/2014, al regime dei pignoramenti da notificarsi a cura dell'Ufficiale Giudiziario, rendono di fatto non necessaria che tale attività sia materialmente posta in essere dall'Ufficiale Giudiziario, il quale si riduce a mero notificatore. Ciò anche alla luce del fatto che oggi l'Ufficiale Giudiziario non ha più nemmeno l'onere di depositare presso la cancelleria del Tribunale delle Esecuzioni l'atto notificato, essendo invece questo un adempimento a carico del creditore procedente;

che, con riguardo alla ricerca dei beni da pignorare, la difficoltà di attuazione dell'istituto è dovuta anche a carenze strutturali degli Enti presso cui la ricerca telematica andrebbe eseguita, oltre alla mancanza, ad oggi, dei regolamenti di attuazione della normativa che stanno portando ad una posizione nient'affatto uniforme da parte della magistratura ordinaria in ordine all'autorizzazione del creditore alla ricerca;

che, per altro verso, l'accorpamento delle Sezioni distaccate di Tribunale ha comportato un accentramento ed un aggravamento dei compiti degli Ufficiali Giudiziari, che soprattutto nei Fori più numerosi, sta comportando un ritardo nell'esecuzione degli adempimenti di competenza degli Ufficiali Giudiziari, oltre ad implicare un aumento dei costi sostenuti dall'utenza a causa dell'aumento dei costi di trasferta dell'Ufficiale Giudiziario e del compenso a questi dovuto in caso di esito positivo del pignoramento;

che i nuovi istituti non porterebbero aggravii di spese, dal momento che sia all'Avvocato notificatore che ai COA spetterebbe esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute (salvo il compenso pattuito dal cliente col difensore);

che tuttavia l'anzianità di iscrizione all'albo di cinque anni richiesta per l'abilitazione alla notifica del "pignoramento in proprio" appare ingiustificata poichè svincolata da presupposti di competenza specifica e/o specializzazione del legale;

ritenuto

pertanto di dover sostenere le iniziative parlamentari a firma degli On.li Andrea Colletti, Alfonso Bonafede, Francesca Businarolo, Vittorio Ferraresi, Giulia Sarti, Donatella Agostinelli, volte ad introdurre i due nuovi istituti del "Pignoramento in proprio" e dell'"Accesso alle banche dati da parte degli ordini forensi", in quanto deflattivi del carico di lavoro degli Ufficiali giudiziari ed idonei a velocizzare le procedure di recupero del credito, con beneficio per il sistema giudiziario italiano e per la fiducia dei cittadini



nel sistema Giustizia, seppur con le riserve sopra evidenziate ed in particolare sul requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo.

Tutto quanto sopra premesso, valutato e considerato, la Giunta Nazionale AIGA

delibera

di manifestare il proprio sostegno alle iniziative parlamentari a firma degli On.li Andrea Colletti, Alfonso Bonafede, Francesca Businarolo, Vittorio Ferraresi, Giulia Sarti, Donatella Agostinelli, volte ad introdurre i due nuovi istituti del "Pignoramento in proprio" e dell'"Accesso alle banche dati da parte degli ordini forensi", proponendo che il requisito dell'anzianità venga espunto per i motivi sopra evidenziati ed auspica un'ampia convergenza delle rappresentanze istituzionali e associative dell'Avvocatura in favore di tali iniziative.

Roma, 9 gennaio 2015

Il Presidente

Avv. Michele Vaira